

## RECLAMO E MEDIAZIONE NEL PROCESSO TRIBUTARIO

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

L'articolo 39, comma 9 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, introduce il nuovo articolo 17-bis nel Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 rubricato "Il reclamo e la mediazione".

Il reclamo è riservato agli atti impositivi notificati dal **1° aprile 2012** riferiti a controversie di **valore non superiore a 20.000 euro ed emessi esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate** (fanno eccezione gli atti volti al recupero degli aiuti di Stato). In tal caso, **a pena di inammissibilità del successivo ricorso** (rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), il contribuente è tenuto alla preventiva presentazione di un "reclamo".

Si tratta, in pratica, di un primo tentativo di conciliazione **obbligatorio** tra contribuente ed amministrazione finanziaria in mancanza del quale un successivo ricorso non è ammissibile.

### AMBITO DI APPLICAZIONE

Tali disposizioni riguardano gli atti:

- notificati al contribuente a partire dal 1° aprile 2012;
- di importo non superiore a € 20.000;
- emessi esclusivamente dall' Agenzia delle Entrate (eccetto gli atti diretti al recupero degli aiuti di Stato).

Sono, pertanto, ammessi alla definizione del reclamo e della mediazione tutti i contribuenti (persone fisiche o giuridiche) che abbiano in corso una lite **esclusivamente** nei confronti dell' Agenzia delle Entrate nello specifico possono essere :

- avvisi di accertamento del tributo;
- l'avvisi di liquidazione del tributo;
- provvedimento che irrogano le sanzioni.

### VALORE DELLA CONTROVERSIA

Il valore della controversia su cui applicare il nuovo istituto si determina, ai sensi dell'art. 12, co. 5 del D.Lgs. 546/1992, facendo riferimento all'importo chiesto a titolo di tributo, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate all'atto impugnato. Qualora l'atto abbia per oggetto le sole sanzioni, il valore della lite è determinato in relazione alla somma delle stesse sanzioni.

### TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO

Per il procedimento si applicano le regole previste per il ricorso (Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546), in relazione all'assistenza tecnica, ai requisiti di forma nonché ai termini ed alle modalità di presentazione, mentre è esclusa la conciliazione giudiziale, di cui all'art. 48 del D.Lgs 546/1992.

Il contribuente dovrà cercare un accordo con il Fisco presentando il reclamo **entro 60 giorni** dalla notificazione dell'avviso di accertamento (salvo la sospensione feriale dei termini, ossia dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno) alla Direzione provinciale o regionale delle Entrate che ha emanato l'avviso al fine di ottenere l'annullamento totale o

Vito SARACINO  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

parziale dell'atto.

Il reclamo può contenere una motivata **proposta di mediazione**, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo per l'annullamento totale o parziale dell'atto, né l'eventuale mediazione, formula una proposta di mediazione riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa; in questo caso, si applicano le norme sulla conciliazione giudiziale.

Decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso; i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente scadono a 30 giorni dalla preposizione del ricorso, e quelli per la costituzione in giudizio della parte resistente entro 60 giorni da quando è stato notificato il ricorso. Se l'Agenzia delle Entrate respinge il reclamo prima dei 90 giorni, i termini di 30 o di 60 giorni decorrono dal ricevimento del diniego; in caso di accoglimento parziale del reclamo, i termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale.

## **RIMBORSO SPESE**

Nel caso in cui il contenzioso prosegua dinanzi ad una Commissione Tributaria, la parte soccombente è condannata a rimborsare, oltre alle spese di giudizio, una somma pari al 50% di queste ultime a titolo di rimborso delle spese del procedimento di reclamo; la Commissione Tributaria può in ogni caso compensare integralmente o parzialmente le spese tra le parti ove ricorrano giusti motivi (che devono essere esplicitamente indicati nella motivazione) che abbiano indotto la parte soccombente a non accettare la proposta di mediazione.

## **"RECLAMO MEDIAZIONE"**

Per ridurre il contenzioso pendente e quello in preparazione è indispensabile impiegare nel modo migliore il "reclamo mediazione", che si aggiunge gli strumenti vigenti quali l'autotutela, il concordato e la conciliazione.

Rispetto a questi ultimi, però, che vengono gestiti dagli stessi uffici preposti alla formazione degli avvisi di accertamento, il "reclamo mediazione" deve essere trattato da strutture autonome da quelle che hanno curato l'istruttoria degli atti reclamabili.

**Dott. Vito SARACINO**

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

[info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it)

[www.studiosaracino.it](http://www.studiosaracino.it)